



**DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ ASSUNZIONALE A TEMPO  
INDETERMINATO DELLE CITTÀ METROPOLITANE**

**DM 11 GENNAIO 2022 ATTUATIVO DELL'ART. 33, COMMA 1-BIS, DEL D.L. N. 34/2019, COME  
CONVERTITO CON L. N. 58/2019**

**1. Premessa**

E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 28/2/2022 il Decreto ministeriale 11 gennaio 2022, concernente la determinazione della capacità assunzionale delle Città metropolitane e attuativo della previsione contenuta nell'art. 33, comma 1-bis, del D.L. n. 34/2019.

La Conferenza Stato-Città ha espresso intesa sul relativo schema di Decreto nella seduta del 16 dicembre 2021.

Il nuovo DM dispone il superamento della regola del turn-over (capacità assunzionale determinata esclusivamente sulla base delle risorse finanziarie che si liberano a causa delle cessazioni di personale) e l'introduzione della regola della sostenibilità finanziaria (capacità assunzionale determinata in base al rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti).

In applicazione della nuova disciplina inoltre è consentito l'adeguamento delle risorse destinate al fondo per i trattamenti economici accessori e alle posizioni organizzative. In particolare, le risorse del fondo e quelle per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa sono adeguate in aumento o in diminuzione, in ragione delle fluttuazioni del personale in servizio, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018.

**Si fa presente che il nuovo decreto non si applicherà alle Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina,** a causa della differente legislazione regionale sul ridimensionamento degli organici, che quindi continueranno ad applicare la regola del turn-over.

## **2. Il superamento del turn-over**

Sino ad oggi le città metropolitane potevano utilizzare per nuove assunzioni a tempo indeterminato il 100% della spesa del personale cessato nell'anno precedente (regola del turn-over: art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014). Inoltre, in attuazione della previsione contenuta nell'art. 3, comma 5-sexies, del DL n. 90/2014, per il triennio 2019-2021 le città metropolitane hanno potuto cumulare anche le cessazioni programmate nella medesima annualità, fermo restando che in tal caso le assunzioni andavano concretamente effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che ne avrebbero prodotto il relativo turn-over.

## **3. La nuova regola della sostenibilità finanziaria per le assunzioni delle Città metropolitane**

Il nuovo DM prevede che dal 2022 le Città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi, che, rapportata alla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, non determini il superamento del **valore soglia (percentuale)** definito per ciascuna fascia demografica dallo schema di decreto:

- a) **città metropolitane con meno di 750.000 abitanti (Cagliari, Reggio Calabria), 25,3 per cento;**
- b) **città metropolitane da 750.000 a 1.499.999 abitanti (Genova, Venezia, Firenze, Bologna, Bari), 14,2 per cento;**
- c) **città metropolitane con 1.500.000 di abitanti e oltre (Torino, Napoli, Milano, Roma), 16,2 per cento.**

In particolare, le Città metropolitane che si trovano al di sotto del valore soglia possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2019, in misura non superiore al **22% nel 2022, al 24% nel 2023 e al 25% nel 2024.**

E' prevista in alternativa, qualora più conveniente, la possibilità di cumulare le capacità assunzionali da turn-over non utilizzate degli ultimi 5 anni (c.d. resti assunzionali).

Le Città metropolitane che dovessero trovarsi al di sopra di tale valore soglia, dovranno invece adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.

### **Prima applicazione del Decreto**

**Il DM dispone che le nuove regole assunzionali si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.**

**In considerazione della circostanza che il DM è stato pubblicato in GU successivamente a tale data, in applicazione del principio *tempus regit actum*, le procedure assunzionali avviate dalle Città metropolitane sulla base del piano dei fabbisogni 2022/2024 – annualità 2022, eventualmente già approvato in applicazione della disciplina previgente nelle more della pubblicazione del DM, possono comunque essere portate a conclusione.**

Le Città metropolitane avranno cura di aggiornare il Piano triennale dei fabbisogni di personale alla nuova disciplina sulla determinazione della capacità assunzionale introdotta dal DM.

Per consultare gli orientamenti applicativi (ministeriali e di Corte dei Conti in sede consultiva) che si sono formati relativamente all'analoga disciplina sulla determinazione della capacità assunzionale dei Comuni segnaliamo il Quaderno operativo ANCI "le regole ordinarie e straordinarie per le assunzioni di personale":

<https://www.anci.it/wp-content/uploads/quaderno-le-regole-ordinarie-e-straordinarie-per-le-assunzioni-di-personale.pdf>